

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Il Giudice,

rilevato che per il procedimento n. R. G. è chiamata l'odierna udienza del 23/1/2015 per la precisazione delle conclusioni;

considerato che questo Giudice ha preso possesso dell'ufficio in data 14 febbraio 2014;

considerata la necessità di riorganizzazione del proprio ruolo;

considerate, in particolare, le esigenze di riorganizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo deposito dei provvedimenti;

ritenuto che deve farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità di trattazione e decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per l'anno 2015; ritenuto che è attualmente in essere l'anticipazione *ex officio* e definizione dei procedimenti di pendenza ultradecennale, in ossequio al predetto programma di gestione; vista la variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di Siracusa ai sensi del par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012-2014 (prot. n. 311/int. del 7 aprile 2014), in conseguenza della quale il ruolo dello scrivente è stato oggetto di un aumento delle pendenze nella misura di n. 200 unità, nell'ambito del riequilibrio del ruolo di altro magistrato componente dell'intestata Sezione;

rilevato che, per il gravoso carico di ruolo, occorre quindi riorganizzare il ruolo secondo criteri sopra individuati;

letto l'art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13;

valutata la natura della causa, relativa a diritti disponibili e considerata l'ammissibilità della mediazione c.d. delegata, ai sensi dell'art. 5, co. n, d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni; considerato altresì che nella presente causa è stata esperita C.T.U. e che, pertanto, ciò potrà ulteriormente facilitare l'attività del mediatore; rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione, che deve concludersi entro 3 mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in caso di esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;

sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà alle parti l'ulteriore aggravamento delle spese del processo, anche in relazione all'eventuale fase di impugnazione;

P.Q.M.

1) DIFFERISCE l'udienza per la precisazione delle conclusioni;
2) visto l'art. 5, comma 2, D. lgs. n. 28/2010, così come introdotto dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98/13, DISPONE che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a decorrere da oggi;

3) EVIDENZIA la **necessità che al primo incontro l'attività di mediazione sia concretamente espletata;**

4) INVITA il mediatore ad **avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti** ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010;

5) RAMMENTA che il **mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato** a pena di improcedibilità della domanda;

6) INVITA le parti ad **informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l'indirizzo email@giustizia.it**, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IVbis e 13 d.lgs. 28/2010, rispettivamente **per l'ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.**

Il Giudice

Dott. Alessandro Rizzo